

[BUR20000141]

[3.1.0]

D.G.R. II DICEMBRE 2000 – N. 7/2594**Determinazioni in materia di autorizzazione al funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405 «Istituzione dei consultori familiari»;

Vista la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia»;

Vista la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Richiamata la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e, in particolare, l'art. 4 comma 1, laddove si dispone: «Sul territorio della regione nessuna struttura pubblica o privata può esercitare attività sanitaria se priva di specifica autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla ASL secondo la vigente normativa statale e regionale»;

Richiamato, altresì, l'art. 8, comma 2, della legge regionale 31/97 laddove si afferma «Le ASL assicurano l'esercizio delle attività e l'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite o delegate all'azienda, avvalendosi dei propri presidi e servizi, nonché dei presidi e dei servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati o convenzionati con l'azienda»;

Visto l'art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, che estende anche alle strutture e alle attività socio-sanitarie il percorso autorizzativo, di accreditamento e di stipula di appositi accordi contrattuali;

Richiamato l'art. 8-ter del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 «Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie»;

Visto l'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 «Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo», ed in particolare i commi 2, 3, 4 in cui si prevede che:

- comma 2: «L'attività sanitaria svolta presso le strutture sanitarie pubbliche o private è subordinata al possesso dei requisiti minimi specifici individuati dalla normativa statale vigente ed al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale che si avvale, per tale funzione degli organismi di verifica delle ASL»;

- comma 3: «Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, comunicata per conoscenza alla commissione consiliare competente stabilisce:

- l'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie di cui al precedente comma 2;

- le modalità di verifica del possesso della permanenza dei requisiti minimi specifici necessari per l'esercizio di attività sanitarie;

- le modalità per la raccolta e l'aggiornamento dei dati inerenti le strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie, dandone comunicazione alla «Commissione consiliare competente»;

- comma 4: «La giunta regionale può inoltre stabilire, con propria deliberazione, comunicata per conoscenza alla commissione consiliare competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, requisiti minimi integrativi rispetto a quelli individuati dalla normativa statale vigente, nonché i requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie non contemplate dalla normativa statale»;

Precisato che le autorizzazioni di cui trattasi si riferiscono alle attività socio-sanitarie consultoriali erogate da soggetti pubblici e privati;

Dato atto che i consultori familiari pubblici e privati dovranno possedere i requisiti minimi autorizzativi specifici previsti alla scheda «Consultorio familiare» del d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Considerato che, anche in virtù dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. 14 gennaio 1997, i citati requisiti minimi autorizzativi specifici si affiancano a quelli definiti dalla normativa regionale attualmente vigente, nonché a quelli che derivassero da successive modifiche della stessa, e ciò con riferimento agli standard migliorativi rispetto al livello minimo, il cui possesso è condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività sanitaria;

Precisato che, accanto alle figure professionali indispensabili per il rispetto dei requisiti minimi autorizzativi, ciascun consultorio potrà prevedere anche altre figure professionali, così come previsto al comma 2, dell'art. 5, della legge regionale n. 44/76;

Rilevato, in particolare, che l'attività di consulenza familiare costituisce una specifica funzione dei consultori familiari, attualmente esercitata da figure professionali diverse a seconda della natura giuridica dei consultori familiari;

Ritenuto, pertanto, che, fatte salve le posizioni acquisite, sia opportuno istituire un apposito corso di formazione obbligatorio per gli operatori che, in possesso del diploma di scuola media superiore, svolgono attualmente la predetta funzione di consulenza familiare e che lo stesso verrà definito con successivo provvedimento della direzione generale famiglia e solidarietà sociale;

Considerato che, in attesa dell'emanazione dell'ordinamento didattico per l'attivazione dei corsi di formazione dell'assistente sanitaria, possa risultare impossibile il reperimento di tale figura, prevista dalla normativa, si ritiene che, in un regime transitorio e temporaneo, la stessa figura possa essere vicariata dalla figura dell'infermiere professionale;

Stabilito che i consultori familiari pubblici e privati, rispettivamente:

• autorizzati e in esercizio: dovranno possedere i requisiti autorizzativi minimi specifici previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 entro i tempi di seguito riportati:

- requisiti organizzativi specifici: entro 300 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

- requisiti strutturali e tecnologici specifici: entro 5 anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

• di nuova messa in esercizio: dovranno possedere i requisiti autorizzativi minimi specifici previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, al momento della presentazione dell'istanza alla ASL per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

Stabilito che le fattispecie oggetto di specifica autorizzazione sono le seguenti:

- messa in esercizio di nuovo consultorio familiare,

- ampliamento o trasformazione di un consultorio familiare già in esercizio;

Ritenuto di definire come da allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i documenti che, per ciascuna fattispecie oggetto di autorizzazione, dovranno essere consegnati all'ASL, al fine di giungere al rilascio della specifica autorizzazione;

Precisato che l'autorizzazione al funzionamento debba intendersi, ai sensi della normativa più recente in materia di autorizzazioni, quale sinonimo dell'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, viene dalla stessa sostituita;

Ritenuto opportuno prevedere che in caso di esito negativo della verifica, circa il possesso dei requisiti, condotta dalla ASL, il riesame dell'istanza, dovrà comunque concludersi entro 60 giorni dalla successiva richiesta del legale rappresentante della struttura interessata ad ottenere l'autorizzazione;

Considerata l'opportunità di confermare, così come già previsto dall'art. 4, comma 58, della legge regionale n. 1/2000, in capo alla ASL la competenza al rilascio degli atti autorizzativi, previa verifica del possesso dei requisiti necessari;

Precisato, altresì, che non sono oggetto di specifico provvedimento autorizzativo ma di semplice comunicazione preventiva alle ASL di competenza i sottoelencati interventi di:

• adeguamento strutturale e/o tecnologico alla normativa vigente in materia di sicurezza;

• adeguamento ai requisiti strutturali e/o tecnologici generali previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

• manutenzione ordinaria;

Precisato che i consultori familiari pubblici e privati, provvederanno ad autocertificare, con periodicità semestrale, il mantenimento dei requisiti autorizzativi direttamente alle ASL territorialmente competenti, che eserciteranno anche le funzioni di vigilanza e controllo;

Ritenuto:

• di disporre, per conoscenza, la comunicazione del presente atto alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge regionale n. 15/99;

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di stabilire che i consultori familiari pubblici e privati dovranno possedere unicamente i requisiti minimi autorizzativi specifici previsti alla scheda «Consultorio familiare» del d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

2. di stabilire che, accanto alle figure professionali indispensabili per il rispetto dei requisiti minimi autorizzativi, ciascun consultorio familiare potrà prevedere anche altre figure professionali;

3. di dare mandato alla direzione generale famiglia e solidarietà sociale di istituire, con successivo provvedimento, un apposito corso di formazione obbligatorio per gli operatori che, in possesso del diploma di scuola media superiore, attualmente svolgono la funzione di consulenza familiare;

4. di ritenere che la figura del medico specialista in pediatria possa essere vicariata dalla pediatria di base;

5. di disporre che in regime transitorio, per le motivazioni esposte in premessa, la figura dell'assistente sanitaria possa essere vicariata dalla figura dell'infermiere professionale;

6. di stabilire che i consultori familiari pubblici e privati dovranno possedere i requisiti autorizzativi minimi specifici previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 entro i tempi di seguito riportati:

autorizzati ed in esercizio:

- requisiti organizzativi specifici, entro 300 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- requisiti strutturali e tecnologici specifici, entro 5 anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

di nuova messa in esercizio:

- dovranno possedere i requisiti minimi autorizzativi specifici previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997, al momento della presentazione dell'istanza alla ASL per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

7. di stabilire che le fattispecie oggetto di specifica autorizzazione sono le seguenti:

- ampliamento o trasformazione di un consultorio familiare già in esercizio;
- messa in esercizio di nuovo consultorio familiare;

8. di definire come da allegato n. 1, composto da 3 pagine e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i documenti che, per ciascuna fattispecie oggetto di autorizzazione, dovranno essere consegnati all'ASL, al fine di giungere al rilascio della specifica autorizzazione;

9. di precisare che l'autorizzazione al funzionamento debba intendersi, ai sensi della normativa più recente in materia di autorizzazioni, quale sinonimo dell'autorizzazione all'esercizio e che, pertanto, è da quest'ultima procedura sostituita;

10. di confermare, così come già previsto dall'art. 4, comma 58, della legge regionale n. 1/2000, in capo alla ASL la competenza al rilascio degli atti autorizzativi, previa verifica del possesso dei requisiti necessari;

11. di prevedere che in caso di esito negativo della verifica condotta dalla ASL, circa il possesso dei requisiti, il riesame dell'istanza che dovrà comunque concludersi entro 60 giorni dalla successiva richiesta del legale rappresentante delle strutture interessate ad ottenere l'autorizzazione;

12. di precisare che non sono oggetto di specifico provvedimento autorizzativo, ma di semplice comunicazione preventiva alla ASL di riferimento, i seguenti interventi di:

- adeguamento strutturale e/o tecnologico alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- adeguamento ai requisiti strutturali e/o tecnologici generali previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997;
- manutenzione ordinaria;

13. di precisare che i consultori familiari pubblici e privati, provvederanno ad autocertificare, con periodicità semestrale, il mantenimento dei requisiti autorizzativi alle ASL territorialmente competenti che esercitano anche le funzioni di vigilanza e controllo;

14. di disporre l'invio, per conoscenza, del presente atto alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge regionale n. 15/99;

15. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI

L'istruttoria delle domande per l'autorizzazione dei consultori familiari privati e la procedura per la certificazione relativa al possesso dei requisiti minimi specifici da parte dei servizi a gestione diretta, effettuate dall'ASL competente per territorio, si articolano secondo le modalità di seguito riportate:

A) Verifica dei seguenti requisiti minimi specifici, secondo i tempi di adeguamento indicati nel deliberato:

1) che vengano assicurate le prescrizioni previste dalle leggi n. 405/85 e n. 194/78, dal d.lgs. n. 229/99, art. 8-ter, dalla legge regionale n. 31/97, art. 4, comma 1, e art. 8, dagli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 44/76, legge regionale n. 16/87, art. 3 e 4; legge regionale n. 15/99, art. 4;

2) che venga garantita in organico la presenza adeguata rispetto ai compiti e tale da garantire una reale interdisciplinarietà delle seguenti figure professionali:

- Ginecologo,
- Psicologico,
- Assistente sociale,
- Assistente sanitaria,
- Ostetrica;

3) Per quanto concerne il medico specialista in pediatria si ritiene che tale figura, nonostante sia espressamente prevista dalla legge regionale n. 44/76, possa essere garantita in relazione alla attuazione della d.g.r. 6/42042 del 19 marzo 1999 avente per oggetto: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta. Recepimento degli accordi regionali siglati in data 12 gennaio 1999»;

4) che le attività e le prestazioni consultoriali in ambito sociale e sanitario siano caratterizzate da unitarietà ed integrazione funzionale;

5) che venga assicurata la funzione di accoglienza agli utenti, segreteria, informazioni;

6) che la struttura richiedente possenga i requisiti minimi specifici indicati dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

7) che la struttura non abbia già in atto convenzioni con il servizio sanitario regionale per lo svolgimento di altre attività sanitarie;

8) che sia comunque garantita, per il personale operante nella struttura, la possibilità di dichiarare l'obiezione di coscienza;

9) che, in deroga a quanto stabilito dalle norme, i consultori familiari privati possano escludere dalle prestazioni rese quelle previste per l'interruzione volontaria della gravidanza ivi comprese quelle connesse o dipendenti da dette prestazioni.

B) Acquisizione della seguente documentazione da presentarsi insieme alla domanda di autorizzazione:

1) planimetria della struttura;

2) elenco nominativo degli operatori che prestano servizio presso il consultorio con l'indicazione per esteso della qualifica professionale;

3) agli elenchi di cui sopra, deve essere allegata copia dei titoli di studio e/o specializzazioni ed eventuale iscrizione all'albo, dichiarazione di accettazione dell'incarico, il tipo di rapporto professionale instaurato e la propria posizione nei confronti della pubblica amministrazione.

SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE AI CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI

Al direttore generale della ASL

.....

Alla Direzione Generale
Famiglia e solidarietà sociale
Via Pola, 9/11
20124 Milano

Il sottoscritto
legale rappresentante dell'associazione fondazione/istituzione
ubicata in via
città cap. tel.

CHIEDE

La concessione dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r.

A tale scopo il sottoscritto sotto la propria responsabilità:

A) Dichiara che:

• il consultorio familiare è aperto al pubblico nei seguenti giorni , dalle ore alle ore

che vengono assicurate le prescrizioni previste dalle leggi n. 405/85 e n. 194/78, dal d.lgs. n. 229/99, art. 8-ter, dalla legge regionale n. 31/97, art. 4, comma 1 e art. 8, dagli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 44/76, legge regionale n. 16/87; legge regionale n. 15/99, art. 4;

* nel caso di cui al precedente punto 9 della sezione A) del disciplinare allegato 1 alla presente deliberazione, dichiaro che sono escluse le prestazioni previste per l'interruzione volontaria della gravidanza, ivi comprese quelle connesse o dipendenti da dette prestazioni.

• di possedere i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi minimi specifici individuati e dal d.P.R. 14 gennaio 1997;

B) Allega:

- planimetria del consultorio;
- elenco nominativo e copia dei titoli di studio e/o specializzazioni degli operatori;
- dichiarazione di ciascun operatore circa l'accettazione dell'incarico e l'impegno di comunicare l'eventuale successiva rinuncia;
- certificato di iscrizione all'albo professionale quando dovuta;
- dichiarazione di ciascun operatore circa la propria posizione lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.

In fede

Il legale rappresentante